

Obbligo vaccinazione Anti CoViD 19 personale sanitario e socio sanitario

**Applicazione art. 4 DL n. 44/2021
convertito in L n. 76/2021**

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATA	APPROVATA
00	12.07.2021	1a emissione	<p><i>Dipartimento di Prevenzione</i></p> <p>Dr.ssa Adele Maggiore</p> <p>Documento firmato da: ADELE MAGGIORE 13.07.2021 09:10:24 UTC</p> <p>Dr.ssa Marta Dalla Costa</p>		<p><i>Direzione Strategica</i></p> <p>Dr. Antonio Poggiana</p> <p>Dr. Andrea Longanesi Documento firmato da: ANDREA LONGANESI 13.07.2021 10:10:20 UTC</p> <p>Dr. Eugenio Possamai</p> <p>Documento firmato da: EUGENIO POSSAMAI 13.07.2021 09:53:28 UTC</p>  <p>Dr. Fabio Samani</p>

INDICE

Sommario

1. SCOPO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
4. MODALITÀ ESECUTIVE	- 5 -
6. GESTIONE DEI DOCUMENTI	8
7. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
8. DOCUMENTI ALLEGATI	- 8 -

1. SCOPO

La presente istruzione operativa ha lo scopo di descrivere le modalità operative relative all'applicazione dell' art 4 del D.L. n. 44 dd. 01/04/2021 coordinato con la legge di conversione n. 76/2021 .

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istruzione operativa si applica agli *esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali* residenti nei comuni afferenti ad ASUGI.

Tale I.O. si applica anche agli studenti dei Corsi di Laurea o dei Corsi professionalizzanti che prevedono una parte del percorso di studio/tirocinio presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali o presso le Farmacie e Parafarmacie.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Professioni sanitarie = Le professioni sanitarie nell'ordinamento italiano sono tutte quelle professioni i cui operatori, in forza di un titolo abilitante rilasciato/riconosciuto dalla Repubblica Italiana, lavorano in campo sanitario. Svolgono attività di prevenzione, diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione.

Esercente le professioni sanitarie = Dal 2006 sono esclusivamente di livello universitario, sono poste sotto la vigilanza del Ministero della salute e per esercitare una di esse occorre aver conseguito una Laurea magistrale o una Laurea triennale ed aver successivamente superato un esame di Stato per l'abilitazione alla relativa professione. Di seguito sono riportati coloro che esercitano la professione sanitaria.:

- medico chirurgo
- odontoiatra
- farmacista
- veterinario
- psicologo
- biologo
- chimico
- fisico

Professioni sanitarie infermieristiche:

- infermiere
- infermiere pediatrico

Professioni sanitarie ostetriche:

- ostetrico

Professioni sanitarie della riabilitazione:

- fisioterapista
- logopedista
- ortottista – assistente oftalmologia
- podologo
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapeuta occupazionale
- educatore professionale socio sanitario

Professioni tecnico sanitarie:

- Area Tecnico - diagnostica
 - Tecnico audiometrista

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Tecnico sanitario di neurofisiopatologia
- o Area Tecnico - assistenziale
 - Tecnico ortopedico
 - Tecnico Audioprotesista
 - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
 - Igienista dentale
 - Dietista

Professioni sanitarie della prevenzione:

- assistente sanitario
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Operatori di interesse sanitario = persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sanitaria, oppure di affiancamento, ma non costituiscono esse stesse attività sanitarie, possiedono un titolo di studio di livello non universitario.

- Operatori di interesse sanitario:
 - Massofisioterapista
 - Operatore Socio Sanitario
 - Assistente studio Odontoiatrico.

Strutture sanitarie = sono le strutture che erogano

- a) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;
- b) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
- c) prestazioni di medicina veterinaria.

Strutture socio sanitarie= sono le strutture che erogano prestazioni sanitarie e di protezione sociale (interventi di aiuto alla persona, educativi e di socializzazione) in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno a persone fragili o disabili o non autosufficienti.

Strutture socio – assistenziali = sono strutture dedicate ad assistere chi ha necessità di un servizio o di una prestazione, per un periodo breve o lungo, o a chi deve affrontare un momento di difficoltà (disagio, difficoltà di inclusione sociale ecc.), sono:

- la casa famiglia;
- la comunità alloggio;
- la comunità di pronta accoglienza.

CoViD-19 = CoronaVirus Disease 19

DCS = Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità

DIP = Dipartimento di Prevenzione

MC = Medico Competente r

4. MODALITÀ ESECUTIVE

La Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità (DCS) inoltra al Dipartimento di Prevenzione (DIP) l'elenco degli operatori che non risultano vaccinati.

La DCS – Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria concorda con i Direttori dei 3 Dipartimenti di prevenzione il testo della nota da inviare, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al personale non vaccinato. (Allegato 1)

Il DIP controlla nuovamente l'elenco per evidenziare eventuali nuove vaccinazioni.

Il DIP:

- a) richiede agli Ordini professionali della Regione FVG gli indirizzi PEC degli iscritti,
- b) recupera gli indirizzi di residenza di tutti gli operatori non in possesso di un indirizzo PEC,
- c) invia le lettere (Allegato 1) agli operatori,
- d) riceve le risposte e le ordina differenziandole nei seguenti gruppi:
 1. personale vaccinato, anche in altra sede (altra Regione o Stato) o con vaccino non registrato in Italia (Sinovac o Sputnik)
 2. personale in appuntamento per esecuzione del vaccino
 3. personale in gravidanza
 4. personale che richiede ulteriori informazioni/approfondimenti
 5. personale con patologie NON in possesso di certificazione del Medico di Medicina Generale
 6. personale con patologie in possesso di certificazione del Medico di Medicina Generale che attesta esplicitamente che la persona NON può sottoporsi alla vaccinazione o che deve differirla a causa delle condizioni di salute
 7. personale che risponde con nota personalmente sottoscritta o predisposta da uno Studio Legale
 8. personale che pur essendo iscritto ad un ordine professionale attesta di non svolgere alcuna professione sanitaria (es.: personale in quiescenza, biologo che svolge l'attività di insegnante, ecc.).
- e) tiene nota di:
 1. coloro che non hanno inviato alcuna risposta
 2. coloro che si sottoporranno successivamente alla vaccinazione per verificare che si siano vaccinati effettivamente.
- f) trasmette la documentazione ricevuta per la successiva valutazione al dirigente medico del DIP che valuta ulteriormente le risposte ricevute da parte degli operatori.
- g) inoltra settimanalmente un report riassuntivo dell'attività svolta alla Direzione Strategica.

TRATTAMENTO DELLE RISPOSTE RICEVUTE

GRUPPO RISPOSTE	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. personale vaccinato	Verifica della vaccinazione in SIASI e, se non riportata, registrazione della avvenuta vaccinazione sul FSE
2. personale vaccinato in altra sede (altra Regione o Stato)	Registrazione della avvenuta vaccinazione sul FSE
3. personale vaccinato con vaccino non registrato in Italia (Sinovac o Sputnik)	Registrazione della avvenuta vaccinazione sul FSE
4. personale in appuntamento per esecuzione del vaccino	Controllo a scadenza della avvenuta vaccinazione. Se non vaccinato invio della Raccomandata o della PEC con l'appuntamento assegnato d'ufficio (Allegato 3)
5. personale in gravidanza	Inoltro periodico dell'elenco aggiornato al MC di riferimento
6. personale già positivo al Covid	Assegnazione di un appuntamento d'ufficio dopo 3 mesi dalla data di guarigione o di fine isolamento/quarantena ed invio della PEC o della Raccomandata (Allegato 3) che indica sede, data e ora della vaccinazione. Controllo a scadenza della avvenuta vaccinazione. Se non vaccinati segnalazione con Atto Accertamento del rifiuto della vaccinazione (Allegato 4) all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine Professionale.
7. personale che richiede ulteriori informazioni/approfondimenti	Il personale Medico DIP telefona all'interessato per fornire le informazioni e gli approfondimenti richiesti e se necessario fissare un appuntamento per vaccinazione protetta in Ospedale
8. personale con patologie NON in possesso di certificazione del Medico di Medicina Generale	Invio nota (Allegato 2) in cui si indica che si possono accettare solo i certificati redatti e firmati dal Medico di Medicina Generale
9. personale con patologie in possesso di certificazione del Medico di Medicina Generale che attesta esplicitamente che la persona NON può sottoporsi alla vaccinazione o che DEVE DIFFERIRLA a causa delle condizioni di salute	Archiviazione agli Atti presso il DIP della certificazione del MMG Inoltro periodico dell'elenco aggiornato al MC di riferimento
10. personale che risponde con nota formale personalmente sottoscritta	Assegnazione per due volte di un appuntamento d'ufficio ed invio della PEC o della Raccomandata (Allegato 3) che indica sede, data e ora della vaccinazione. Controllo a scadenza della avvenuta vaccinazione. Se non vaccinati segnalazione con Atto Accertamento del rifiuto della vaccinazione (Allegato 4) all'interessato, al Datore di lavoro ed all'Ordine Professionale

GRUPPO RISPOSTE	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
11. personale che risponde con nota di uno Studio legale	<p>Inoltro della nota alla S.C. Affari Generali Legali ed Assicurazioni che risponderà con lettera tipo allo Studio Legale.</p> <p>Assegnazione per due volte di un appuntamento d'ufficio ed invio della PEC o della Raccomandata (Allegato 3) che indica sede, data e ora della vaccinazione.</p> <p>Controllo a scadenza della avvenuta vaccinazione.</p> <p>Se non vaccinati segnalazione con Atto Accertamento del rifiuto della vaccinazione (Allegato 4) all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine Professionale</p>
12. personale che pur essendo iscritto ad un ordine professionale attesta di non svolgere alcuna professione sanitaria	Archiviazione

Gli appuntamenti per le persone da vaccinare sono forniti dal Team vaccinale.

In caso di personale sanitario che NON ha un datore di lavoro perché libero professionista (es.: operatori di studi dentistici, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta convenzionati, ecc.) la nota sarà inviata solo all'interessato e all'Ordine professionale.

Il DIP verificato ulteriormente che la persona NON intende vaccinarsi perché non ha risposto a nessuna raccomandata, né si è sottoposta a vaccinazione, inoltra con nota (Allegati 4) *l'Atto di accertamento* del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anticovid all'interessato, al Datore di Lavoro ed all'Ordine professionale.

Per i sanitari che non hanno un datore di lavoro *l'Atto di accertamento* del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anticovid sarà inviato solo all'interessato ed all'Ordine professionale.

5. GESTIONE DEI DOCUMENTI

5.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ

La presente istruzione operativa viene:

- a) condivisa con la Direzione Strategica e pubblicata sul sito intranet dopo l'approvazione.
- b) inviata alle seguenti Strutture di ASUGI: Medici Competenti, S.C. Gestione del personale, S.C. Affari Generali Legali ed Assicurazioni, Direzione Infermieristica, Direzione delle professioni sanitarie, Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale, ai Coordinatori, all'URP.
- c) Inviata a: Medici Competenti operanti nel territorio di ASUGI, Presidenti Ordini professionali, Strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate.

5.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE

Copia della documentazione inviata e cioè: lettere, ricevute invio PEC, ricevute invio raccomandate, ricevute di ritorno PEC, ricevute di ritorno raccomandate, note e documentazione sanitaria di risposta, viene archiviata presso il Dipartimento di prevenzione, sede di Trieste – Via dei Ralli n. 3.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L.vo n. 33 dd. 14.3.2013 ss.mm.ii.
- Legge n. 24 dd. 8.3. 2017 ss.mm.ii.
- Legge n. 3 dd. 11.1. 2018 ss.mm.ii.
- Legge n. 178 dd. 30.12.2020 ss.mm.ii.
- D.L. n. 44 dd. 1.4. 2021.
- Legge n. 76 dd. 28.5.2021

7. DOCUMENTI ALLEGATI

- Allegato 1 – Nota da inviare al personale non vaccinato avente per oggetto “Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021”
- Allegato 2 – Nota da inviare al personale non vaccinato avente per oggetto “Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – certificazione stato di salute”
- Allegato 3 – Nota da inviare al personale non vaccinato avente per oggetto “Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – invito a vaccinazione”
- Allegato 4 – Atto di Accertamento del rifiuto della vaccinazione

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIREZIONE**

Via de' Ralli n. 3 – 34128 - TRIESTE

Responsabile del procedimento
dott.ssa Adele Maggiore
0403997535-7565
dip@asugi.sanita.fvg.it

Rif. Nota _____ di data _____

OGGETTO: Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione gratuita anti Covid-19.

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 23.04.2021, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare veterinaria della regione Veneto con nota del 27.04.2021 e la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna con nota del 05.05.2021, hanno trasmesso a questa Azienda gli elenchi relativi agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, residenti nel territorio di competenza della medesima Azienda, che alla data dell'invio delle note sopra citate non risultavano ancora vaccinati.

Si tratta di un adempimento che discende da un preciso obbligo di legge di fonte primaria. I dati personali oggetto di trattamento saranno resi accessibili soltanto a dipendenti e collaboratori autorizzati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento e saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti. I soggetti autorizzati a trattare i dati sono vincolati, oltre che al rispetto delle rigide regole imposte dalla normativa sulla privacy, anche dai regolamenti aziendali e dal segreto d'ufficio.

**Le chiedo di trasmettere a questo Dipartimento di Prevenzione, con PEC o
Raccomandata R.R., entro 5 giorni dal ricevimento della presente**

la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;

Ovvero

l'omissione o il differimento della stessa mediante attestazione del Medico di Medicina Generale, come previsto dal comma 2 dell'articolo in oggetto;

Ovvero

le modalità ed i termini entro i quali la S.V. vorrà adempiere all'obbligo (estremi della prenotazione in CUPWEB) di cui sopra e successivamente a somministrazione avvenuta l'invio, non oltre tre giorni, della certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo;

Ovvero

documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, come ai sensi del comma 1 dell'articolo in oggetto.

Si rammenta che, ai sensi di quanto sancito dall'art. 4 comma 6 del Decreto in parola, decorsi i termini di cui al precedente comma 5, l'azienda sanitaria *"accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e (...) ne da immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.

Certo della Sua collaborazione porgo cordiali saluti

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
- dott.ssa Adele Maggiore



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIREZIONE**

Via de' Ralli n. 3 – 34128 - TRIESTE

Responsabile del procedimento
dott.ssa Adele Maggiore
0403997535-7565
dip@asugi.sanita.fvg.it

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pec:yyyyyyyyyyyyyyyy

Rif. Nota _____ di data _____

OGGETTO: Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – certificazione stato di salute.

In riferimento alla documentazione da Lei trasmessa al fine di dimostrare l'impossibilità/inopportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 che, per la categoria professionale a cui lei appartiene risulta obbligatoria ai sensi della normativa di cui all'oggetto, si comunica che è necessario che tali condizioni ostative vengano dichiarate dal Medico di Medicina Generale in un certificato che deve essere trasmesso allo scrivente Dipartimento.

In mancanza di tale documento saremo costretti a fissarLe ugualmente un appuntamento per la vaccinazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
- dott.ssa Adele Maggiore



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIREZIONE**

Via de' Ralli n. 3 – 34128 - TRIESTE

Responsabile del procedimento
dott.ssa Adele Maggiore
0403997535-7565
dip@asugi.sanita.fvg.it

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pec: yyyyyyyyyyyyyyyyyy

Rif. Nota _____ di data _____

OGGETTO: Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – appuntamento somministrazione vaccino

Con la presente si informa che, in seguito alla trasmissione della nota allo scrivente Dipartimento risulta che Lei non ha ancora provveduto a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021, coordinato con la Legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021, Lei appartiene al novero delle categorie professionali per le quali, allo stato, vige l'obbligo di sottoporsi al vaccino suddetto e agli atti non risultano essere pervenuti documenti o informazioni atti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'obbligo vaccinale a Lei ascritto.

Ciò premesso La si invita ufficialmente a presentarsi il giorno.....alle ore.....presso.....al fine di sottoporsi alla vaccinazione in parola.

Si ribadisce infine che, ai sensi di quanto sancito dall'art. 4 comma 6 del Decreto in parola, in caso di inadempimento, l'azienda sanitaria *"accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e (...) ne da immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.

Distinti saluti.

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
- dott.ssa Adele Maggiore

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIREZIONE**

Via de' Ralli n. 3 – 34128 - TRIESTE

Responsabile del procedimento
dott.ssa Adele Maggiore
0403997535-7565
dip@asugi.sanita.fvg.it

Rif. Nota _____ di data _____

XXXXXXXXXXXXXXXX (interessato)

YYYYYYYYYYYYYYYY (datore di lavoro)

ZZZZZZZZZZZZZZ (ordine professionale)

OGGETTO: Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Premesso che, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 4 comma 1 del D.L. n. 44 dd. 01.04.2021, convertito con L. n. 76 dd. 28.05.2021, gli "esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione gratuita anti Covid-19;

che in seguito alle dovute verifiche effettuate a cura dell'intestato Dipartimento, è emerso che il sig./sig.ra xxxxxxxxxxxx non si è sottoposto al vaccino anti Covid-19;

che, pertanto, allo stesso è stata trasmessa nota formale di invito a sottoporsi al suddetto vaccino o, in alternativa a trasmettere, entro i termini di legge, la documentazione comprovante l'avvenuta somministrazione, l'esonero o il necessario differimento a causa di patologie, certificato dal Medico di Medicina Generale;

atteso che, alla scadenza dei suddetti termini, non risulta essere pervenuto alcun documento giustificante l'esonero o il differimento della vaccinazione né alcuna evidenza della già avvenuta somministrazione;

che pertanto lo scrivente Dipartimento ha provveduto in autonomia a fissare all'interessato un appuntamento per la somministrazione del vaccino dandone dovuta comunicazione;

rilevato che, tuttavia, il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx non si è presentato a detto appuntamento e che, pertanto, risulta a tutt'oggi inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale imposto dal D.L. n. 44/2021 convertito con Legge n. 76/2021 di cui sopra;

richiamato l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021;

con il presente atto si

ACCERTA

in capo al sig xxxxxxxxxxx l'inosservanza dell'obbligo vaccinale imposto dall'art. 4 del D.L. n. 44 dd. 01.04.2021 convertito con Legge n. 76 dd. 28.05.2021.

Il presente atto viene trasmesso all'interessato, al datore di lavoro nonché al rispettivo Ordine professionale di appartenenza per i seguiti di competenza.

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
- dott.ssa Adele Maggiore